

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1852

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GORRIERI ERMANNO, CARRA, BARTOLE, CASATI

Presentata il 18 dicembre 1959

Contributi alle cooperative agricole per l'assistenza tecnica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai fini dell'esercizio dell'attività agricola, il problema di una adeguata e capillarizzata assistenza tecnica va assumendo sempre maggiore urgenza. Ora è da tener presente che le aziende coltivatrici dirette, singolarmente prese, per le loro dimensioni, non potranno mai avere a propria disposizione un tecnico agrario per la necessaria consulenza ed assistenza aziendale.

Con la presente proposta di legge si indica una soluzione basata sull'iniziativa degli interessati, sollecitando questi ultimi, attraverso un contributo statale, ad associarsi per risolvere in comune il problema della assistenza tecnica nella conduzione delle loro aziende.

Questa soluzione, rispetto alle forme di assistenza fornite direttamente dallo Stato attraverso gli Ispettorati agrari o le ventilate « condotte agrarie », presenta i seguenti vantaggi:

a) di capillarizzare maggiormente l'assistenza, trasformandola in vera e propria « consulenza aziendale »;

b) di evitare o ridurre i pericoli della burocratizzazione, in quanto i tecnici dipenderanno, con un rapporto d'impiego privato, dalle cooperative di coltivatori, cioè direttamente da coloro che dovranno usufruire delle loro prestazioni;

c) di sollecitare maggiormente i coltivatori all'effettivo ricorso all'assistenza del

tecnico, in quanto ciascuno di essi concorrerà, sia pure con una modesta quota, alla sua retribuzione;

d) di far intervenire l'aiuto statale laddove già si sia manifestata, in una certa misura, la consapevolezza dell'importanza della dell'assistenza tecnica, e quindi laddove si presentano maggiori prospettive di effettivi risultati pratici;

e) di permettere, con lo stanziamento della stessa somma, la messa a disposizione dell'agricoltura di un numero circa doppio di tecnici, rispetto alla proposta degli « agronomi condotti ».

Naturalmente la soluzione indicata ha carattere sperimentale; per questo motivo ci si limita a fissare, negli articoli della presente proposta, norme di carattere molto generale, ritenendosi opportuno di lasciare la più ampia libertà al Ministero di determinare, ed eventualmente di modificare, nel corso dell'esperimento, le norme di attuazione.

Le caratteristiche essenziali delle cooperative, di cui la presente proposta tende a sollecitare la costituzione, dovrebbero essere le seguenti:

1°) ogni « Cooperativa per l'assistenza tecnica » deve essere costituita da non meno di 50 e non più di 200 aziende coltivatrici dirette, con un minimo di 500 ed un massimo di 1.500 ettari di superficie agraria, situate in un solo comune o in comuni finitimi;

2°) la cooperativa assume, con normale rapporto d'impiego privato, un « consulente » scelto in un elenco predisposto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura; il consulente ha l'obbligo della residenza nel comune dove ha sede la cooperativa; deve impegnarsi a partecipare a corsi o incontri di aggiornamento appositamente predisposti dal Ministero dell'agricoltura, a seguire gli indirizzi tecnici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente e a presentare annualmente al medesimo una relazione sull'opera svolta;

3°) salvo il suddetto controllo dell'Ispettorato agrario, il consulente dipende per il suo lavoro dalla cooperativa, che può in qualunque momento licenziarlo, purché lo sostituisca con un altro; il suo compito è quello di assistere tecnicamente i soci per la conduzione delle loro aziende; ogni socio paga una quota annuale alla cooperativa, acquistando il diritto all'assistenza gratuita.

L'articolo 1 della presente proposta di legge stabilisce i caratteri essenziali delle cooperative destinatarie dei contributi statali;

L'articolo 2 fissa le misure minime e massime dei contributi stessi, che sono più alti per le cooperative costituite in territori montani, dove la possibilità di accollarsi nuovi oneri da parte delle aziende coltivatrici dirette è ovviamente inferiore rispetto alle altre zone;

L'articolo 3 demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la determinazione delle norme di attuazione;

L'articolo 4 fissa in lire 500 milioni annui, per tre esercizi finanziari a partire da quello 1960-61, la spesa autorizzata per la concessione dei contributi alle cooperative: si tratta di una somma molto modesta, dato il carattere sperimentale della proposta; con essa tuttavia si pensa che potranno esser finanziate non meno di 500 cooperative, mettendo a disposizione altrettanti tecnici agrari di circa 50.000 aziende coltivatrici dirette.

Tale numero sembra sufficiente per poter giudicare della effettiva validità dell'esperimento che si vuole realizzare con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1960-61 e per un triennio il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà concedere contributi alle cooperative composte di non meno di 50 coltivatori diretti, che si costituiscano per assumere alle loro dipendenze un tecnico agricolo, da scegliere negli elenchi a questo scopo predisposti da ogni Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con l'incarico di assistere i soci nella conduzione delle loro aziende, con l'assistenza ed il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

ART. 2.

I contributi di cui all'articolo 1 saranno concessi nelle seguenti misure:

a) da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 1.200.000 all'anno a favore delle cooperative composte di soci le cui aziende si trovino in territori riconosciuti montani ai sensi dell'articolo 1 della legge

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

25 luglio 1952, n. 991, e successive modifiche;

b) da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 900.000 all'anno a favore delle cooperative costituite in territori diversi da quelli montani.

I contributi di cui sopra potranno esser concessi nella misura massima solo nel primo anno di attività della cooperativa.

ART. 3.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determinerà con proprio decreto le condizioni e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 1, e le eventuali altre forme di assistenza alle cooperative destinatarie dei contributi.

ART. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, e per le altre spese di assistenza alle cooperative di cui al medesimo articolo 1, è autorizzata la spesa di 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1960-61, 1961-62 e 1962-63, da iscriversi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.